

Azioni a sostegno delle attività produttive.

Art. 4

(Interventi a favore delle strutture ricettive alberghiere in area montana)

1. Ai fini dell'attuazione del Programma attuativo regionale per il Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione 20 gennaio 2012, n. 10 (Presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Autonoma Del Friuli Venezia Giulia Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli aiuti alle imprese e i finanziamenti alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici previsti dalla linea d'azione 4.1.1 - Sviluppo di filiere produttive in area montana, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con l'approvazione della relativa scheda di attività.

2. Gli aiuti alle imprese sono concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1407/2013 a sostegno degli investimenti finalizzati alla realizzazione di:

a) progetti di innovazione o di riconversione delle attività industriali;

b) progetti di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5, 6 e 7 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), per un servizio alberghiero di maggiore qualità.

3. Con regolamento di esecuzione, emanato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono definiti i criteri e le modalità di concessione degli aiuti e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a finanziare, nell'ambito della linea d'azione 4.1.1, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con l'approvazione della relativa scheda di attività, le domande di contributo presentate nell'anno 2013 inserite nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 e non finanziate ai sensi dell'articolo 3, aventi a oggetto investimenti per lavori di

ristrutturazione e ammodernamento, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature se collegato ai lavori suddetti.